

DELIBERA N. 29/24/CIR

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN
TEODORO (SS) PER VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 47/23/CIR
(CONTESTAZIONE N.2/24/DRS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito l’Autorità;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio recante *“Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*;

VISTO l’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Integrazione dei poteri dell’Autorità*

per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33, recante *“Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;*

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS» nel seguito il Regolamento controversie;*

VISTA la delibera n. 286/23/CONS dell’8 novembre 2023, recante *“Modifica al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS”*, di seguito denominato Regolamento sanzioni e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 47/23/CIR del 5 dicembre 2023 recante *“Definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di S. Teodoro (SS) ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d. lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;*

VISTA la nota del 25 gennaio 2024 (prot. Agcom n. 0023793), che la Direzione ha inviato a Siportal ed al Comune invitando le stesse a fornire evidenza delle attività svolte in ordine all’esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento decisorio n. 47/23/CIR;

VISTA la nota del Comune di San Teodoro del 31 gennaio 2024 (prot. Agcom n. 0031017);

VISTA altresì la nota dell’operatore Siportal del 7 febbraio 2024 (prot. Agcom n. 442013);

VISTA la nota del 9 febbraio 2024 con cui il Comune (prot. Agcom n. 442013), in riscontro alla proposta inoltrata da Siportal, produceva una ulteriore versione di Convenzione;

VISTA la nota del 12 febbraio 2024 (prot. 0043317) con cui l’Autorità sollecitava via mail un ulteriore riscontro alle parti in merito alla sottoscrizione della Convenzione;

VISTA, infine, la nota del 20 febbraio 2024 (prot. 0053231) con cui Siportal inviava

riscontro alla PEC del Comune del 9 febbraio, con alcune osservazioni sul testo della Convenzione;

VISTA la segnalazione di Siportal del 14 marzo 2024 (prot. Agcom 79317);

VISTO l'atto di accertamento e contestazione n. 2/24/DRS del 16 maggio 2024 della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito anche Direzione), competente per materia ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, notificato al Comune di San Teodoro (SS) in pari data (prot. n. 134896);

VISTA la nota e la documentazione allegata, trasmessa dal Comune di San Teodoro (nel seguito anche Comune/Ente) in data 13 giugno 2024 acquisita in data 17 giugno 2024 prot. n. 166181, con cui contestualmente il Comune richiedeva di essere sentito in audizione nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato;

VISTO il verbale dell'audizione del Comune del 9 luglio 2024;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che tutti gli elementi istruttori sono stati acquisiti nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Premessa in fatto

1. Con la delibera n. 47/23/CIR del 5 dicembre 2023, l'Autorità ha definito la controversia - insorta tra la società Siportal S.r.l. (di seguito Siportal) ed il convenuto Comune di San Teodoro - in materia di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti ad alta velocità ai sensi del D.lgs. n. 33/16, accogliendo l'istanza dell'operatore Siportal e, dunque, imponendo l'accesso all'infrastruttura nei termini disposti dall'articolo 1¹.

¹ 1. La Società Siportal procede senza indugio a formalizzare una nuova e puntuale richiesta di accesso alle infrastrutture pubbliche del Comune, indicando le opere e gli interventi che intende realizzare.

2. Le Parti, a seguito della nuova istanza di Siportal di autorizzazione per le ispezioni preliminari, procedono ad eseguire congiuntamente le necessarie ispezioni urgenti e necessarie ai fini della fattibilità progettuale.

3. Le ispezioni e la valutazione di esercibilità dovranno riguardare le tratte di infrastruttura di proprietà o gestite/in carico al Comune e, comunque, le tratte che sono, in qualche modo, nella disponibilità del Comune quale soggetto legittimato.

4. Per le tratte ispezionate per le quali il giudizio di esercibilità è discordante, le Parti dovranno giungere, tenuto conto degli esiti dell'ispezione, ad una posizione condivisa sulla base del criterio della buona fede e producendo, in caso di residue divergenze, una motivazione oggettiva e documentabile.

5. La valutazione di esercibilità, per ogni via e per la relativa lunghezza, tiene conto dei seguenti parametri:



2. La delibera citata imponeva quindi ad entrambi la fissazione di un calendario delle ispezioni dei luoghi interessati alla posa della fibra - richiesta da Siportal - entro 15 giorni dalla relativa istanza della medesima società finalizzata a siffatte operazioni ed altresì vincolando il convenuto e soccombente Comune di San Teodoro - e l'istante operatore Siportal - a concludere, entro un mese dalla notifica del richiamato provvedimento, la negoziazione e sottoscrizione della convenzione relativa all'accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune - e da questi dovute ai sensi di legge - oggetto specifico di richiesta da parte del citato operatore.

3. All'indomani della segnalazione del 14 marzo 2024 (prot. Agcom 79317) con cui Siportal riferiva il mancato riscontro da parte del Comune di San Teodoro (nel seguito Comune/Ente) alla proposta di Convenzione, inviata il 20 febbraio 2024 e formulata in accordo con le indicazioni contenute nell'ordine impartito dall'Autorità, nonché al verbale redatto e sottoscritto dall'operatore in esito alla esecuzione delle prove di pervietà effettuate in data 22 febbraio 2024 su un primo lotto di tratte, sempre in ottemperanza al citato ordine, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso, la Direzione ha svolto ogni necessaria ed opportuna verifica.

4. Giova a riguardo evidenziare che, la citata segnalazione segue la nota di sollecito del 25 gennaio 2024 (prot. Agcom n. 0023793), che la Direzione ha inviato a Siportal ed al Comune invitando le stesse a fornire evidenza delle attività svolte in ordine all'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento decisorio n. 47/23/CIR.

-
- o Accessibilità dei pozzetti;
 - o Diametro dei tubi;
 - o Sezione del cavidotto;
 - o Sezione cavi pubblica illuminazione;
 - o Sezione cavi FO di Siportal;
 - o Sezioni cavi per future e comprovate esigenze di sviluppo del Comune di San Teodoro;
 - o Necessità e fattibilità di opere di bonifica ai fini dell'accesso.

6. Vi dovrà essere esercitabilità nel caso la sezione complessiva sia tale da poter ospitare, con ragionevole margine, i cavi in FO tenuto conto delle eventuali esigenze future del Comune di San Teodoro e se le opere di bonifica, ove necessarie, risultano fattibili.

7. La nuova richiesta di accesso di Siportal, di cui al comma 1, dovrà essere accolta dall'ente locale, in relazione alle infrastrutture che le Parti riconosceranno come esercibili, entro un mese dalla notifica del presente provvedimento. Le Parti dovranno fissare il calendario delle ispezioni entro 15 giorni dalla relativa istanza di Siportal di cui al comma 2.

9. Il Comune di San Teodoro e Siportal concludono, entro un mese dalla notifica del presente provvedimento, la sottoscrizione della convenzione relativa all'accesso alle infrastrutture di posa esistenti nel Comune e oggetto di richiesta di accesso da parte di Siportal secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento.

10. È diritto del Comune di San Teodoro, ai sensi della vigente normativa, vedersi riconosciuti, per l'accesso alle infrastrutture di posa esistenti, oneri economici o in forma compensativa da fissare, secondo canoni di equità, ragionevolezza e non discriminazione, a seguito di negoziazione commerciale con Siportal da riportare nella convenzione di cui al precedente comma 9.

11. L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. A riscontro del sopra citato sollecito, le parti hanno rappresentato le rispettive posizioni.

6. In particolare, il Comune di San Teodoro trasmetteva una propria nota via PEC, in data 31 gennaio 2024 (prot. Agcom n. 0031017), dichiarandosi disponibile alla sottoscrizione della Convenzione nella formulazione proposta e allegata alla PEC, la quale tuttavia riportava una clausola (ultimo capoverso dell'art. 5) contraria alle indicazioni disposte nella delibera in merito all'argomento specifico (argomento che è stato ampiamente e diffusamente trattato nel corso della fase procedimentale conciliativa, attesa la contrarietà alla normativa vigente). Il Comune chiedeva un riscontro entro il 2 febbraio u.s.

7. L'operatore, con nota del 7 febbraio 2024 (prot. Agcom n. 442013), accoglieva - al netto di alcune precisazioni - quanto proposto dal Comune ad eccezione della clausola sopra citata che veniva riformulata come appresso: "al fine di comporre bonariamente le posizioni contrapposte e addivenire alla validazione e sottoscrizione del testo di Convenzione, è stata inserita nell'art.5 la seguente formulazione [...]: Il Comune, tenuto conto dell'afflusso turistico nel periodo estivo, si riserva di poter emettere apposite ordinanze, relativamente alle strade comunali per vietare i lavori sul sedime stradale, ad esclusione delle attività di manutenzione compreso l'inserimento della fibra ottica nei cavidotti esistenti e le attività di allaccio dei singoli utenti".

8. In data 9 febbraio con propria nota (prot. Agcom n. 442013), in riscontro alla proposta inoltrata da Siportal, il Comune produceva una ulteriore versione di Convenzione.

9. In data 12 febbraio (prot. 0043317) l'Autorità sollecitava via mail un ulteriore riscontro alle parti in merito alla sottoscrizione della Convenzione.

10. In data 20 febbraio (prot. 0053231), Siportal con propria PEC inviava riscontro alla PEC del Comune del 9 febbraio, con alcune osservazioni sul testo della Convenzione.

11. In assenza di un riscontro del Comune, Siportal, con ultima comunicazione del 14 marzo, riferiva all'Autorità che l'Ente non riscontrava né sulla Convenzione né sulla sottoscrizione del verbale delle avvenute ispezioni preliminari del 22 febbraio.

12. In data 25 marzo u.s. (prot. 0089996), il Comune rispondeva partendo dall'errato assunto che la versione della Convenzione da sottoscrivere fosse quella ritenuta "approvata" dall'Autorità in data 30 ottobre 2023 rigettando formulazioni alternative di controparte, senza avviare alcuna interlocuzione al fine di chiarire i punti rimasti sospesi. Dichiarava al contempo la sua disponibilità a perfezionare l'accordo a condizione di ricevere la formulazione conforme all'ordine impartito dall'Autorità.

13. Pertanto, in data 29 marzo c.a (prot. 0094820) Siportal provvedeva ad inviare nuovamente una bozza di Convenzione al Comune, conforme alle indicazioni contenute nell'ordine impartito.



14. Tuttavia, a fronte dell'ultimo sollecito di Siportal (prot. 0105522 del 11 aprile u.s.) al medesimo Comune per mancato riscontro, quest'ultimo rispondeva, il 12 aprile c.a. (prot. 0106411) informando dell'approvazione in Giunta Comunale - in data 15 aprile u.s. - di un testo di Convenzione conforme all'ultima udienza di conciliazione del 30 ottobre 2023, in cui, a fronte dell'esito negativo della stessa, ci si rimetteva alla decisione dell'Autorità e a seguire una PEC il 16 aprile c.a. (prot. 0108470 di pari data) in cui allegava la citata versione sottoscritta dal Sindaco.

15. Acquisiti gli elementi istruttori veniva inviata in data 29 aprile 2024, prot. 119276, la relazione preistruttoria sull'attività pre-istruttoria condotta ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni", di cui all'allegato A della delibera n. 451/20/CONS, nei confronti del Comune di San Teodoro (SS) in merito alla mancata ottemperanza della delibera n. 47/23/CIR in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, a seguito della quale la scrivente ha avviato nei confronti del Comune di San Teodoro un procedimento sanzionatorio notificando in data 16 maggio 2024 l'atto di accertamento e contestazione n. 2/24/DRS.

16. In data 13 giugno 2024 acquisita in data 17 giugno 2024 prot. n. 166181 il Comune inviava i propri scritti difensivi unitamente alla richiesta di audizione nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato.

17. La Direzione con nota del 19 giugno 2024 prot. 169273 convocava quindi il Comune per il giorno 9 luglio u.s. in audizione.

18. Della suddetta audizione veniva redatto verbale.

2. Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico del comune di San Teodoro (SS) di cui all'atto di contestazione n. 2/24/DRS

19. Il Comune ha espresso la propria posizione attraverso il deposito di scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81 e art 9, comma 1, della delibera n. 437/22/CONS e ne ha ribadito la portata nell'audizione svolta in data 9 luglio u.s.

20. L'Ente locale afferma di aver adempiuto alle prescrizioni della delibera n. 47/23/CIR avendo firmato ed approvato in Giunta una convenzione conforme alle prescrizioni dell'Autorità.

21. Afferma altresì di non aver mai ostacolato il raggiungimento dell'accordo durante il procedimento controversiale.

22. Dichiarava di aver comunque superato l'aspetto controverso ed il conseguente disaccordo con l'operatore relativo alla "questione temporale della sospensione dei lavori



a causa del carattere spiccatamente turistico della zona”, prevedendo all’articolo 5 della convenzione di una clausola di “mera riserva”, dalla quale – peraltro - le attività di posa della fibra ottica risultano escluse, poiché considerate straordinarie.

23.Conclude, a sostegno della propria posizione, dichiarando di aver ottemperato alle disposizioni contenute nella delibera n. 47/23/CIR anche con riguardo alle previsioni relative al decreto scavi contenute nella convenzione approvata e sottoscritta.

24.Infine, l’Ente locale – ad ulteriore sostegno della propria posizione - afferma che l’inserimento nella convenzione delle previsioni normative ex art.50 e 54 del TUEL (relative ai poteri *extra ordinem* del Sindaco) non determina alcuna lesione o compressione del diritto di accesso dell’operatore attesa la portata superiore e generale delle disposizioni del TUEL.

25.Infatti, sostiene, anche senza un espresso riferimento nella convenzione, le citate disposizioni – di portata generale e normativa - trovano applicazione e consentono al Sindaco, nell’esercizio legittimo dei suoi poteri, l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti.

26.Pertanto, chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima edittale prevista dal D.lgs. 33/16.

3. Valutazioni istruttorie

27.Ciò che ha generato l’addebito mosso con la contestazione 2/24/DRS, alla cui parte motiva si rinvia integralmente, sono state le evidenze emerse durante il tempo intercorso tra la notifica del provvedimento e la segnalazione di perdurante inottemperanza inviata dall’operatore Siportal.

28.In primo luogo, ha rilevato l’atteggiamento dilatorio dell’Ente locale rispetto alla concreta e condivisa esecuzione del provvedimento deliberativo.

29.Il Comune ha infatti avuto un comportamento resistente a fronte delle chiare ed inequivocabili indicazioni impartite dall’Autorità con la delibera n. 47/23/CIR, lasciando trascorrere 4 mesi dalla notifica del provvedimento (15 dicembre 2024) ed approvando, solo nell’aprile scorso, unilateralmente la convenzione.

30.Infatti, appare evidente dalle risultanze istruttorie come solo dopo la segnalazione di Siportal – del 14 marzo 2024, il Comune abbia realmente avviato l’iter di approvazione in Giunta con successiva sottoscrizione –unilaterale - della convenzione.

31.La convenzione sottoscritta dal Comune appare, peraltro, solo in parte rispondente alle disposizioni contenute nella delibera n. 47/23/CIR.



32.Ed infatti le criticità relative all'inosservanza della citata delibera – che hanno dato luogo alla contestazione 2/24/DRS – riguardano essenzialmente due aspetti.

33.Il primo, relativo all'inosservanza del cd. Decreto scavi e, il secondo, relativo al blocco/sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 1°maggio ed il 31 ottobre di ogni anno (cfr. Relazione preistruttoria e Cont. 2/24/DRS2).

- sul Decreto scavi l'Ente locale ha affermato di aver adempiuto alla delibera n. 47/23/CIR richiamandone le disposizioni, all'articolo 5 della convenzione.
- sulla sospensione dei lavori il Comune ha dichiarato di avere superato la divergenza insorta con l'operatore attraverso la previsione, all'articolo 5, della convenzione di una clausola di “mera riserva” relativa ad una eventuale interruzione del periodo dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura intercorrente tra il 1° maggio ed il 30 ottobre. Il Comune ha inoltre affermato che le attività relative alla realizzazione dell'infrastruttura sono considerate straordinarie e, dunque, non soggette alla suddetta previsione.

34.Con riferimento, in particolare alla previsione di una clausola di “mera riserva”, il Comune ha dichiarato l'adempimento alle disposizioni della delibera n. 47/23/CIR e, pertanto, ha contestato ogni addebito sanzionatorio a suo carico.

35.Quanto sinteticamente riportato evidenzia il parziale adempimento del Comune alle disposizioni contenute nella delibera n. 47/23/CIR.

36.Il Comune di San Teodoro ha chiesto attraverso il deposito dei propri scritti difensivi, l'archiviazione del procedimento non condividendo le contestazioni addebitategli o, in subordine, l'applicazione della misura sanzionatoria nel minimo edittale.

37.La prima richiesta non può essere accolta per le ragioni che seguono.

38.Preliminarmente occorre evidenziare che gli argomenti difensivi dell'Ente locale, si fondano sull'asserito adempimento all'ordine impartito con la delibera n. 47/23/CIR suffragato dall'affermazione – espressa anche in occasione dell'audizione svolta dinanzi all'Autorità che non vi è stata alcuna volontà ad ostacolare l'accordo.

39.Il Comune afferma – come anzi riportato - di aver superato sia la questione controversa relativa all'applicazione nella convenzione del cd. Decreto Scavi (ricependo lo stesso nella convenzione) sia quella relativa al dato temporale in cui interrompere i lavori (1°

² Giova, inter alia, sottolineare nel merito che la versione è inviata dal Comune, all'art. 5:

- ☐ impone deroghe unilaterali al D.M. 01.10.2013 (c.d. Decreto Scavi) e s.m.i.7,
- ☐ prevede un blocco preventivo all'accesso alle infrastrutture per 5 mesi l'anno, incompatibile sia con la lettera che con la ratio acceleratoria e semplificatoria della normativa predetta, in quanto aggrava ingiustificatamente e in modo sproporzionato l'intero processo di installazione delle infrastrutture di rete;



maggio – 31 ottobre) prevedendo una clausola di “mera riserva” dalla quale vengono esclusi i lavori di posa della Fibra ottica, ritenuti straordinari.

40. Per tali ragioni, conseguenti l’adempimento al provvedimento deliberativo, chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

41. Da quanto emerso nel corso dell’istruttoria, appare evidente che le disposizioni deliberative sono state tardivamente e parzialmente adempiute dall’Ente locale.

42. La tardività nell’adempimento alle prescrizioni contenute nella delibera n. 47/23/CIR si rileva agevolmente atteso che solo dopo la denuncia di Siportal rivolta all’Autorità (del 14 marzo u.s.) il Comune ha dato concretamente avvio alla procedura di approvazione e firma della Convenzione avvenuta in data 15 aprile u.s.

43. Il Comune nei propri scritti difensivi ha eccepito che il decorso temporale conseguenza della tardiva firma della Convenzione sarebbe da imputarsi all’operatore.

44. Tuttavia, tale affermazione non può condividersi poiché attraverso gli atti prodotti nell’istruttoria appare evidente l’operosa sollecitudine profusa dall’operatore successivamente alla notifica della delibera n. 47/23/CIR, resa evidente da scambi di mail, contenenti bozze di convenzione da condividere e verbali di ispezioni svolte (per la sottoscrizione dei quali è stato necessario il ricorso a ripetuti solleciti dell’istante nei confronti del Comune anche a mezzo PEC).

45. Di contro il comportamento poco collaborativo disponibile del Comune appare evidente *ictu oculi*, avendo approvato e sottoscritto la convenzione dopo ben quattro mesi dalla notifica della delibera.

46. Con riferimento all’aspetto del parziale adempimento all’atto deliberativo dell’Autorità si evidenzia quanto segue:

i) sul cd. Decreto Scavi

47. La posizione del Comune in merito al richiamato provvedimento appare ancora difforme – e dunque inadempiente – rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 47/23/CIR.

48. Infatti, la delibera prevede alla pagina 19, paragrafo b) che *“Trattandosi, nella fattispecie in esame, di tipologie di scavo a basso impatto, quali microtrincea e/o minitrincea one day dig, la normativa vigente (decreto scavi - D.M. 1° ottobre 2013) prevede che il ripristino definitivo del manto bituminoso venga realizzato secondo le modalità indicate:*

- *al comma 3 dell’art. 8: al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito*



extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti;

- al comma 5, dell'art.8: nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo;

49. La Convenzione approvata dal Comune all'articolo 5 prevede, **in violazione del citato decreto scavi** che: “(...) le strade interessate da rifacimento bituminoso da almeno 12 mesi, se interessate da interventi di scavo da effettuarsi per la creazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica, dovranno essere ripristinate per l'intera corsia interessata dallo scavo, per motivi di sicurezza stradale.”

50. Appare evidente da quanto testualmente riportato il contrasto con le disposizioni normative e, conseguentemente, con le disposizioni della delibera n. 47/23/CIR.

ii) sul blocco dei lavori nel periodo 1° maggio – 31 ottobre

51. La delibera n. 47/23/CIR alla pagina 20, punto c), prede che “*In merito si osserva che la disciplina dettata dal Decreto che regola l'accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di infrastrutture di reti di comunicazioni elettroniche a larga banda è volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza. Pertanto, la previsione della clausola in parola, che prevede un blocco preventivo all'accesso alle infrastrutture per 5 mesi l'anno, risulta incompatibile sia con la lettera che con la ratio acceleratoria e semplificatoria della normativa predetta, in quanto aggrava ingiustificatamente e in modo sproporzionato l'intero processo di installazione delle infrastrutture di rete*”.

52. In merito può dirsi che il Comune abbia favorevolmente superato la previsione del blocco dei lavori – pur tardivamente – con la previsione all'articolo 5 di una mera clausola di riserva.

53. Segnatamente la convenzione prevede “*Il Comune si riserva, tenuto conto del grande afflusso turistico, di emettere apposite ordinanze per vietare i lavori relativi a scavi e ripristino del manto stradale, ad esclusione delle attività di manutenzione straordinaria sulle opere esistenti non rinviabili (compreso l'inserimento della FO nei cavidotti esistenti) in tutte le strade comunali nel periodo indicato dalle ordinanze abitualmente indicato tra il 1° maggio ed il 31 ottobre*”.



54. Peraltro, nella citata previsione la posa della FO viene qualificata come “*attività straordinaria e non rinviabile*”, che resta esclusa da un eventuale ordinanza del Comune. Appare dunque rispettata, con riferimento a tale aspetto, la *ratio* acceleratoria a semplificatoria della normativa in materia di banda larga

55. Appare infine condivisibile la previsione della mera riserva da parte del Comune ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, attesa l’inequivocabile portata normativa e generale di tale potere, in capo al Sindaco, ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL.

56. Per tutto quanto fin qui esposto, risulta, quindi, che a partire dalla data di notifica del provvedimento (15 dicembre 2023) e fino all’attuale verifica, il Comune di San Teodoro abbia ottemperato tardivamente e solo parzialmente alle disposizioni contenute nella citata delibera n. 47/23/CIR.

57. Tale comportamento sostanzia la violazione di un ordine, così come la chiara disposizione normativa sancisce all’articolo 10 del decreto legislativo n. 33/16, sanzionabile ai sensi dell’art. 30 comma 12, del Codice delle Comunicazioni elettroniche (già articolo 98, comma 11) come integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”.

58. Per tutto quanto precede, dunque, la richiesta di archiviazione dell’avviato procedimento sanzionatorio Cont n.2/24/DRS (del 16 maggio 2024) non può essere accolta.

59. Si soggiunge inoltre che, per i fini afflittivi rilevano, ai sensi di legge, i criteri di cui all’ art. 11 della legge 689/81, e dunque:

a) *gravità della violazione:*

In base al complesso delle valutazioni svolte la gravità del comportamento illegittimo può tuttavia considerarsi circoscritta, in ragione della sola incidenza degli effetti prodotti limitatamente al territorio comunale a causa del dilatorio comportamento dell’Ente qui gravato.

Nello specifico, l’elemento da vagliare è per l’appunto l’effetto della condotta posta in essere, nel tempo e nel luogo del fatto illegittimo ascrivibile all’Ente.

A riguardo deve considerarsi, infatti, che comunque la fattispecie punibile ha dispiegato i suoi censurabili effetti in un circoscritto periodo temporale ed in un territorio in sé delimitato dalle esclusive competenze comunali, interferendo con le scelte e gli obiettivi nazionali di cablaggio limitatamente ad una sola fascia territoriale.



b) *opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

A riguardo, va ribadito che il Comune, successivamente alla notifica della delibera n. 47/23/CIR, si è attivato con ritardo per adempiere solo parzialmente alle disposizioni in essa contenute.

c) *personalità dell'agente:*

il Comune di San Teodoro, per il ruolo istituzionale che gli è proprio, è dotato di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme che le impongono comportamenti finalizzati ad agevolare anche i generali interessi nazionali;

d) *condizioni economiche dell'agente:*

in ordine, infine, alle condizioni economiche, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* sanzionabile, va detto che la situazione patrimoniale dell'Ente comunale è da ritenersi tale da sostenere la sanzione pecuniaria che si intende proporre per la violazione ascritta.

Infine, con i depositati scritti difensivi da ultimo versati in atti il Comune ha subordinatamente chiesto, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta archiviazione, l'applicazione della misura sanzionatoria nel minimo edittale.

60. La richiesta può essere accolta.

61. Giova infatti evidenziare che in fattispecie simili l'Autorità si è già orientata nell'attribuire sanzioni pecuniarie verso gli Enti territoriali in tali minimi termini in considerazione anche del fatto che sovente le realtà territoriali di piccole dimensioni non hanno assunto ancora la piena consapevolezza della limitazione della propria sovranità locale evidentemente cedente rispetto agli obiettivi generali chiaramente indicati dalla normativa europea *in primis* e da quella nazionale poi.

4. Conclusioni: determinazione della sanzione

62. Come fin qui evidenziato, gli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria non inducono a modificare le conclusioni contenute nella contestazione n. 2/24/DRS in ordine alla sussistenza della condotta illecita gravante sul Comune di San Teodoro.

63. A riguardo appaiono tuttavia rilevanti, a fini afflittivi, i modesti effetti della violazione da correlare sia al delimitato perimetro territoriale che al circoscritto periodo temporale che è stato comunque limitato dall'adeguamento finale da parte del Comune in questione.

64. Per tutto quanto premesso, considerata la natura e gli effetti della violazione, appare complessivamente equo disporre l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 15.000 (quindicimila/00), pari al minimo edittale.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 150.000 ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 207 (CEE) e dell'articolo 10 del D.lgs. n. 33/2016, in combinata disposizione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 15.000 (quindicimila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano le valutazioni operate in merito ai predetti criteri di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che il Comune di San Teodoro (SS), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Grazia Deledda, 15, nei termini di cui in suesposta parte motiva, non ha ottemperato alle disposizioni contenute nella delibera n. 47/23/CIR del 5 dicembre 2023 recante "Definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di S. Teodoro (SS) ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d. lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

Siffatta condotta è sanzionabile ai sensi dell'art. 30, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

ORDINA

al Comune di San Teodoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000 (quindicimila/00).

INGIUNGE

al citato Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 15.000 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede



a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 10 (già art. 98, comma 9,) del CEE con delibera n. 29/24/CIR” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 29/24/CIR”.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Teodoro (SS) e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba